

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

ASSOPORTO TERMOLI

Art. 1. Denominazione

E' costituita una Associazione fra operatori del porto di Termoli denominata "ASSOPORTO TERMOLI". L'associazione potrà aderire a tutti gli organismi nazionali e territoriali che tutelano gli interessi delle varie categorie rappresentate.

Art. 2. Scopo

L'associazione ha come scopo primario la tutela degli interessi del Porto di Termoli e del suo hinterland regionale e interregionale nel campo marittimo, mediante lo sviluppo del lavoro e dei servizi all'interno del porto, nella sua rada ed in tutte le infrastrutture a ciò necessarie, con la promozione di iniziative di interesse comune agli associati.

Per seguire tale fine l'associazione potrà:

- A- Promuovere l'incremento del movimento portuale, della rada e del campo offshore mare.
- B- Effettuare studi e predisporre programmi per nuove opere portuali da proporre per la migliore utilizzazione delle opere esistenti e per il perfezionamento del collegamento tra il porto ed il suo retroterra, nonché collaborare con altre realtà portuali anche transfrontaliere.
- C- Partecipare e accedere a strumenti di programmazione e finanziamento, anche di carattere europeo e/o transnazionale, indirizzati ai settori di interesse degli operatori associati.
- D- Segnalare agli organi ed uffici competenti tutti gli inconvenienti che si riscontrino nell'ambito portuale e che ne pregiudichino il suo sviluppo;
- E- Svolgere attività promozionali, organizzando convegni, riunioni ed incontri con le autorità e con le varie categorie economiche, allo scopo di valorizzare e far conoscere il porto, la sua storia sociale e culturale, la sua attuale organizzazione, le sue attrezzature e la sua capacità produttiva e turistica;
- F- Collaborare con le autorità portuali, doganali, sanitarie e di security portuale, con enti pubblici e privati, su tutte le questioni interessanti il porto, le sue infrastrutture e le attività che ivi si svolgono;
- G- Fornire ai soci notizie o chiarimenti su leggi, regolamenti e provvedimenti delle Autorità interessanti le loro attività;
- H- Rappresentare e tutelare i soci, anche in sedi giudiziali, nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativamente alle questioni di interesse generale degli associati.
- I- Sostenere iniziative del singolo socio, anche già avviate, qualora coerenti con le finalità e gli interessi della associazione.

E' esclusa qualsiasi finalità di lucro.

E' consentito l'eventuale svolgimento di attività commerciali esclusivamente connesse al perseguimento dello scopo associativo.

Art. 3. Sede

La associazione ha sede in Termoli alla Via Sandro Pertini 1, presso lo studio del dott. Antonio Digati.

Art. 4. Durata

La durata della associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Art. 5. Soci

Possono far parte della Associazione le imprese e le associazioni di interesse portuale. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

Armatori commerciali, Armatori strutturati di charter marittimo, Corporazione dei Piloti del Porto, Gruppo Ormeggiatori, Operatori Servizio Antinquinamento del Porto, Cantieri Navali e/o Nautici, Concessionari di Porti e Approdi Turistici in ambito portuale, Agenti e/o Agenzie Marittime, Spedizionieri Doganali, Officine Meccaniche dei settori navali, Imprese esercenti il commercio di prodotti ittici in ambito portuale, Attività di ristorazione e Attività di somministrazione di alimenti e bevande e connessi in ambito portuale, Concessionari vari di attività site all'interno del porto di Termoli e degli altri porti regionali e/o Operatori di servizi portuali aventi aree, strutture e impianti a servizio delle attività portuali di interesse generale siti nelle aree esterne adiacenti al porto (per es. impianti di refrigerazione, stoccaggio, ecc.).

I soci, con la firma della domanda di ammissione, riconoscono ed accettano tutte le norme contenute nel presente statuto, impegnandosi alla riservatezza verso l'esterno. Ogni socio, anche se riveste cariche in seno alla Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa.

Non possono far parte della Associazione coloro che hanno riportato condanne per delitto non colposo.

Le associazioni e/o i circoli sportivi e ricreativi senza scopo di lucro possono aderire soltanto come soci sostenitori, qualificati come al successivo art. 6.

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni da presentarsi con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno e con decorrenza dal 1° gennaio successivo;
- per morosità nel pagamento delle quote di contribuzione, dichiarata dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione da parte dell'Assemblea, in relazione alle norme contenute nel presente atto e previa audizione del socio da parte del Consiglio Direttivo.

Le eventuali successive modifiche relative alla forma giuridica dei soggetti associati, dovute a trasformazioni societarie, acquisizioni, cessioni, conferimenti, incorporazioni, fusioni, scissioni ed altre vicende di carattere straordinario, non comporteranno di regola la perdita della qualità di socio in quanto si intende conservata la continuità del rapporto associativo esistente. Tuttavia in tali casi il Consiglio Direttivo ha facoltà di svolgere istruttoria ed eventualmente proporre alla Assemblea la esclusione del socio.

Art. 6. Categorie di soci

I soci della associazione si dividono in quattro categorie:

Soci Costituenti, Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori.

Soci Costituenti

Sono soci Costituenti coloro i quali hanno formalizzato davanti al notaio la volontà di costituire la associazione.

I soci costituenti versano nel Fondo Patrimoniale di Dotazione una quota di euro 2.000,00 (duemila) cadauno, a cui corrisponde il diritto di n° 1 voto in assemblea.

Soci Fondatori

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno dato la adesione nelle forme stabilite dai soci costituenti entro il giorno 5 maggio 2016 e versato la relativa quota, purché in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e verificati dai soci costituenti.

I soci fondatori si dividono in tre sezioni:

la sezione I, per cui è prevista una quota di conferimento al Fondo Patrimoniale di Dotazione di € 2.000,00 (duemila), a cui corrisponde il diritto di n° 1 voto in assemblea;

la sezione II, per cui è prevista una quota di conferimento pari ad euro 1.000,00, a cui corrisponde il diritto di n° 1/2 di voto in assemblea;

la sezione III, per cui è prevista una quota di conferimento pari ad euro 500,00, a cui corrisponde il diritto di n° 1/4 di voto in assemblea.

Soci Ordinari

Sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano domanda scritta, controfirmata da due soci fondatori o costituenti, al Consiglio Direttiva, presentata dopo il 5 maggio 2016.

Il Consiglio Direttiva può respingere tale domanda, rendendone note le ragioni.

I soci ordinari si dividono in quattro sezioni: la sezione I, per cui è prevista una quota di conferimento al Fondo Patrimoniale di Dotazione di euro 2.000,00 a cui corrisponde il diritto di n° 1 voto in assemblea;

la sezione II, per cui è prevista una quota di conferimento al Fondo Patrimoniale di Dotazione di euro 1.000,00 a cui corrisponde il diritto di 1/2 di voto in assemblea;

la sezione III, per cui è prevista una quota di conferimento pari ad euro 500,00, a cui corrisponde il diritto di n° 1/4 di voto in assemblea.

la sezione IV, per cui è prevista una quota di conferimento pari ad euro 250,00, a cui corrisponde il diritto di n° 1/8 di voto in assemblea.

Le quote di conferimento dianzi previste per i soci ordinari valgono per le domande di ammissione presentate entro il 31 dicembre 2016. Annualmente, il Consiglio Direttivo può confermare o variare l'ammontare della quota di conferimento al fondo richiesta per la ammissione dei soci ordinari.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che effettuano contribuzioni volontarie a favore dell'Associazione e si impegnino a finanziarne iniziative particolari, anche su loro proposta.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea, ma potranno formulare proposte scritte al Consiglio Direttivo.

Art. 7. Entrate della Associazione - Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione

Il Patrimonio della associazione è rappresentato dal Fondo Patrimoniale di Dotazione, dato da:

1. Conferimenti in denaro stabiliti all'atto della costituzione e da versarsi nella entità e nel termine indicato in quella sede.

La entità della contribuzione pro-capite al Fondo di Dotazione è stabilita come segue:

euro 2.000,00 (duemila) per il socio costituente,

euro 2.000,00 (duemila) per il socio fondatore - sezione I,

euro 1.000,00 (mille) per il socio fondatore - sezione II,

euro 500,00 (cinquecento) per il socio fondatore - sezione III,

euro 2.000,00 (duemila) per il socio ordinario - sezione I,

euro 1.000,00 (mille) per il socio ordinario - sezione II,
euro 500,00 (cinquecento) per il socio ordinario - sezione III,
euro 250,00 (duecentocinquanta) per il socio ordinario - sezione IV

2. Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati.

3. Contributi di enti pubblici e privati.

I soci sostenitori non partecipano al Fondo Patrimoniale di Dotazione.

L'importo pari alla metà del Fondo Patrimoniale di Dotazione dato dai conferimenti sub. 1 è destinato alla garanzia patrimoniale verso i terzi. L'Associazione trae inoltre la contribuzione per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dai versamenti annuali al Fondo di Gestione:

a) quote associative ordinarie annuali stabilite per il primo esercizio in sede di costituzione e per gli esercizi successivi deliberate dall'assemblea in via preventiva a carico di tutti i soci diversi dai soci sostenitori;

Per il primo esercizio, scadente al 31/12/2016, le quote di contribuzione al Fondo di Gestione sono le seguenti:

euro 1.000,00 (mille) per il socio costituente,

euro 1.000,00 (mille) per il socio fondatore - sezione I,

euro 500,00 (cinquecento) per il socio fondatore - sezione II,

euro 250,00 (duecentocinquanta) per il socio fondatore - sezione III,

euro 1.000,00 (mille) per il socio ordinario - sezione I,

euro 500,00 (cinquecento) per il socio ordinario - sezione II,

euro 250,00 (duecentocinquanta) per il socio ordinario -
sezione III,

b) quote associative supplementari o straordinarie, eventualmente deliberate, a carico di tutti i soci diversi dai soci sostenitori;

c) quote associative versate dai soci sostenitori;

d) entrate derivanti da attività commerciali marginali, connesse agli scopi istituzionali;

e) entrate derivanti da manifestazioni e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

f) finanziamenti diversi.

Tutti i versamenti e le contribuzioni effettuate dai soci sono a fondo perduto.

Alla prima assemblea utile, dopo la elezione degli organi della associazione, l'assemblea è chiamata alla deliberazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017. Successivamente, i termini ordinari per la deliberazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo sono fissati, rispettivamente, al 30 novembre e 30 aprile di ogni anno

Art. 8. Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2016.

Art. 9. Organi della Associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci,

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Vice presidente

il Segretario Generale con funzioni di Tesoriere

il Revisore dei Conti

Art. 10. Elezioni del Consiglio Direttivo

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

Entro 60 giorni dalla costituzione i soci sono convocati in Assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo.

Ai fini del computo e della valorizzazione dei voti è fatto riferimento all'art. 6.

A regime, gli Organi cessano e vengono rinnovati in occasione della Assemblea convocata per la approvazione del Conto Consuntivo relativo al quinto esercizio di attività (comprensivo dell'esercizio di costituzione).

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) membri, *eletti tra i soci. I soci sostenitori non possono essere eletti nel Consiglio direttivo.*

I Consiglieri a loro volta eleggono il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri del Consiglio eletti. Tutti gli eletti restano in carica per un (1) *quinquennio*, salvo quanto disposto al successivo articolo 12.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede anche l'assemblea dei soci, ad eccezione della prima seduta dopo la costituzione.

Per la elezione del Consiglio Direttivo, stante la composizione obbligatoria come dianzi indicata, vengono formate n° tre (3) liste corrispondenti alle componenti che devono essere rappresentate (soci costituenti, soci fondatori e soci ordinari). Le liste dei candidati dai soci fondatori e dai soci ordinari devono prevedere un numero di candidati pari al doppio dei consiglieri da eleggere. Tutti i soci esprimono le loro preferenze per ogni lista, in numero pari ai consiglieri da eleggere. I primi eletti in ciascuna lista, fino a concorrenza dei posti spettanti, entrano nel Consiglio Direttivo.

Sono eletti consiglieri coloro che abbiano ottenuto i suffragi della maggioranza semplice dei votanti.

E' possibile che uno stesso soggetto venga candidato in più liste. In caso di elezione in più liste, l'eletto dovrà, all'esito dello spoglio, optare per una sola lista. In tal caso, il primo dei non eletti nella lista inoptata entrerà nel Consiglio Direttivo.

Art. 11. Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti i componenti dell'associazione di cui agli articoli 5 e 6, ad eccezione dei soci sostenitori; hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento delle quote al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione.

L'assemblea è organo deliberativo dell'associazione ed ha i seguenti compiti:

- 1) Elegge i consiglieri, il revisore dei conti, con le modalità di cui al precedente articolo e successivamente prende atto della elezione del Presidente e del Vice Presidente eletto dai Consiglieri.
- 2) Approva il regolamento interno della associazione;
- 3) Decide su qualsiasi provvedimento salvo le attribuzioni speciali riservate agli altri organi;
- 4) Approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- 5) Delibera sull'esclusione di componenti dell'associazione per i quali sia stato accertato un comportamento contrario agli interessi dell'associazione e dunque in contrasto con il regolamento interno, o che siano ritenuti indegni a seguito di condanne penali e comportamento lesivo del buon nome dell'associazione.
- 6) *Delibera le eventuali modifiche allo Statuto della Associazione.*

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno (bilancio di previsione, bilancio consuntivo); può inoltre riunirsi in sessione straordinaria, sempre su convocazione del Presidente, anche a richiesta di tre consiglieri o di un quarto dei membri dell'assemblea stessa.

Per la validità dell'assemblea, in prima convocazione, occorre la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione, l'adunanza è valida con la partecipazione di almeno un quarto dei soci.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Il quorum costitutivo è calcolato secondo i criteri di attribuzione del voto di cui all'art. 6.

Le deliberazioni dell'assemblea, firmate dal presidente e dal segretario, sono esecutive.

Nelle assemblee è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri soci aventi diritto al voto, anche attraverso comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.

Ciascun socio può ricevere fino ad un massimo di due (2) deleghe.

La convocazione delle assemblee, dopo la prima seduta successiva alla costituzione, viene fatta dal Presidente mediante lettera spedita anche via fax e/o posta elettronica certificata se possibile, contenente indicazioni del giorno, ora e luogo della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione e degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

La lettera di convocazione deve essere spedita ai soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal socio più anziano di età tra i presenti. L'Assemblea stessa provvederà anche a designare tra i presenti il Segretario e, occorrendo, due Scrutatori.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) membri *eletti tra i soci*.

Di norma il Segretario Generale con Funzioni di Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, salvo che il Consiglio decida di affidare l'incarico ad un professionista esterno.

Il Consiglio Direttivo ha durata in carica cinque anni e le cariche di Presidente e Vice Presidente saranno attribuite a rotazione di anno in anno *tra i consiglieri eletti*.

L'avvicendamento nelle cariche avverrà nella seduta assembleare di approvazione annuale del conto consuntivo.

L'ordine di rotazione, potrà essere già definito all'atto della prima elezione dai membri del Consiglio stessi.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, sotto qualsiasi forma e non possono ricoprire cariche politiche.

Art. 13. Le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- 1) Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- 2) Delibera circa le spese;
- 3) Delibera sugli incarichi di supporto tecnico e legale da affidare a persone estranee all'associazione;
- 4) Autorizza il presidente a stare in giudizio;
- 5) Predisporre il regolamento interno e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;

- 6) Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera, salvo ratifica dell'assemblea stessa, nella prima riunione, le variazioni da apportare al bilancio preventivo, che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario;
- 7) Fissa l'ammontare dei contributi al Fondo di Gestione per il funzionamento e lo svolgimento della associazione, da porre a carico dei soci;
- 8) Delibera sulle domande di ammissione all'associazione;
- 9) Può deliberare la formazione di gruppi di lavoro fra soci operanti in settori di interesse comune per approfondire tematiche e opportunità specifiche, da riportare al Consiglio.
- 10) Propone all'assemblea la eventuale esclusione dei soci.

Il consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Potrà inoltre riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno due (2) consiglieri. Le riunioni possono essere tenute anche attraverso conference call o videoconferenza.

In mancanza di regolare convocazione, le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Le delibere del consiglio debbono essere prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

Le deliberazioni prese dal consiglio direttivo vengono verbalizzate a cura del segretario sull'apposito libro ed approvate nella riunione immediatamente successiva.

Il consigliere che per tre riunioni consecutive non partecipi al consiglio, senza giustificato motivo, decade dalla carica e viene sostituito con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo ha durata *quinquennale*. In particolare il Consiglio decade in occasione della seduta assembleare di approvazione del conto consuntivo relativo al *quinto* esercizio di amministrazione. Il primo Consiglio direttivo decade alla data di approvazione del conto consuntivo al 31 dicembre 2020.

Art. 14. Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; ad esso spetta la firma sociale.

Il presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, ad esso possono essere delegati dal consiglio tutti o parte dei suoi poteri.

Egli inoltre:

convoca e presiede l'assemblea; provvede a tutti gli atti nell'esclusivo interesse dell'associazione; autorizza, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, le spese necessarie al funzionamento dell'associazione; adotta i provvedimenti urgenti di competenza del consiglio direttiva e li sottopone alla ratifica di questo nella prima riunione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea e dal consiglio direttiva; esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo e vigila su tutti i servizi dell'associazione al fine di assicurarne il regolare svolgimento.

Art. 15. Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento, a tutti gli effetti.

Art. 16. Il Segretario Generale con funzioni di Tesoriere

Il Segretario Tesoriere provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali di riunione del consiglio direttivo, cura la tenuta dei libri sociali. Provvede a riscuotere le quote sociali, tiene la contabilità sociale, compila i bilanci, forma semestralmente un elenco dei soci morosi da sottoporre all'esame del consiglio direttivo per l'emissione della diffida o per l'espulsione.

Art. 17. Il Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è eletto dalla Assemblea dei soci, anche al suo interno. L'assemblea delibera sul rimborso annuale delle spese da riconoscere al revisore.

Al Revisore è devoluta la vigilanza sulla gestione amministrativa della associazione, con poteri di accesso e di ispezione alla documentazione della associazione.

Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali deve essere convocato.

Il Revisore dei Conti esprime il parere sul Conto Preventivo annuale e sul Conto Consuntivo annuale formati dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore dura in carica un (1) *quinquennio* e può essere rieletto. In particolare il Revisore cessa dal suo incarico in occasione della seduta assembleare di approvazione del conto consuntivo relativo al *quinto* esercizio di amministrazione. Il primo Revisore nominato cessa alla data di approvazione del conto consuntivo al 31 dicembre 2020.

Art. 18. Libri Sociali

I libri sociali sono:

- Il libro dei soci
- Il libro riunioni e deliberazione delle assemblee generali dei soci;
- Il libro riunioni e deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 19. Scioglimento

L'associazione non può essere sciolta o fusa con altra associazione, o cambiare denominazione sociale, se non con il voto dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto, presenti nell'assemblea straordinaria, per tale motivo convocata.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad associazioni che perseguono fini analoghi per l'ambito del Porto di Termoli e/o ad iniziative di beneficenza in favore della marineria termolese.

Art. 20. Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alla ulteriore legislazione vigente in materia di associazioni.